

Lealtà e correttezza dell'avvocato: obbligo previsto anche verso la società ed i terzi in genere

L'avvocato è tenuto a svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, e tale obbligo è previsto non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l'ordinamento generale dello Stato e particolare della professione, verso la società ed i terzi in genere.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 20 del 23 aprile 2019 (pubbl. 6.11.2018)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata [OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]) domiciliata in Roma, via [OMISSIS], avverso la decisione in data 23/10/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma le infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesca Sorbi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione all'avvertimento;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il 12/04/2011 la Ragioniera [TIZIA], in qualità di curatrice del fallimento della società [ALFA] & C. snc, rappresentava al Giudice delegato che l'avv. [RICORRENTE], incaricata di proseguire nell'attività difensiva della società fallita per il recupero di un credito di euro 214.757,80 riconosciuto il 30/09/2009 dal Tribunale fallimentare di Parigi nei confronti della debitrice società [BETA] s.a. sottoposta a procedura concorsuale, non aveva provveduto a dare riscontro alle molteplici richieste di informazioni circa lo stato della procedura e le prospettive di realizzo.

Il Giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata, Dott. [OMISSIS] faceva quindi pervenire in data 19/05/2011 all'Ordine degli Avvocati di Roma segnalazione nei riguardi dell'Avvocato [RICORRENTE] per i medesimi fatti di cui alla segnalazione a firma [TIZIA].

Notiziata della segnalazione a suo carico, l'Avvocato [RICORRENTE] deduceva la insussistenza della contestazione mossa nei suoi riguardi avendo, al contrario di quanto asserito dai segnalanti, preso parte alla procedura concorsuale al fine di ottenere l'ammissione al passivo del credito per cui le era stato conferito l'incarico. Deduceva, altresì, che dopo l'ammissione al passivo emergeva la impossibilità di recupero del credito vantato dalla società [ALFA]; circostanza, questa ultima, che veniva prontamente comunicata alla curatela mediante inoltro via fax della comunicazione del 17/02/2010 ricevuta dal liquidatore giudiziario francese. Asseriva che le successive sollecitazioni dovevano rappresentarsi superflue atteso che dal 17/02/2010 la Curatela era in possesso di ogni informazione utile. Forniva prova documentale dell'insinuazione al passivo della [BETA] S.a., del provvedimento di ammissione del credito del 30/06/2009, della nota del liquidatore sopra citata del 17/02/2010. Non veniva documentato l'invio del fax alla Rag. [TIZIA].

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, non reputando che le segnalazioni potessero essere archiviate, con delibera del 25.07.2013 apriva il procedimento disciplinare a carico dell'Avvocato [RICORRENTE] e per l'effetto formulava il capo di incolpazione che segue:

“a) nonostante avesse ricevuto numerosi solleciti scritti e verbali da parte della curatrice del fallimento [ALFA] & C. snc a far pervenire celeri notizie ed una dettagliata relazione circa un credito vantato dalla fallita da lei assistita nei confronti della società [BETA] per un credito in chirografo pari ad euro 214.757,80, non rispondeva e non provvedeva in tal senso pur essendo avvocato della curatela;

b) nonostante avesse ricevuto solleciti dal proprio Consiglio di appartenenza non faceva pervenire chiarimenti o deduzioni difensive.

Violava così le disposizioni degli artt. 6, 7, 11 e 14 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 20 marzo 2011.”.

Il COA di Roma, chiusa la fase istruttoria disciplinare:

- riteneva insussistente la contestazione disciplinare relativamente alla mancata risposta dell'avvocato alla richiesta di chiarimenti del Consiglio dell'Ordine non essendo la medesima condotta più censurabile;

- riteneva documentalmente provato il fatto di cui al capo a) della incolpazione e per l'effetto irrogava a carico dell'avvocato [RICORRENTE] la sanzione della censura.

La decisione veniva notificata all'incolpata il 05/06/2015.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso tempestivo l'avv. [RICORRENTE] chiedendo che il CNF, in accoglimento del ricorso la mandi assolta dall'addebito disciplinare ed in subordine per non essersi raggiunta la prova del comportamento disciplinarmente rilevante.

MOTIVI DEL RICORSO

Le censure mosse alla decisione del COA di Roma si sostanziano in:

- erronea valutazione del fatto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- mancanza di prova certa dell'illecito addebitato e sull'inversione dell'onere della prova che il COA, in motivazione, fa ricadere sulla incolpata;
- motivazione carente e/o insufficiente ("scarna").

La ricorrente, nel ripercorrere la vicenda processuale, afferma che l'aspettativa della Curatrice di ottenere un recupero anche parziale del credito della [ALFA] S.n.c., sarebbe stato originato dall'equivoco che la [BETA] S.a. si trovasse in una procedura concorsuale assimilabile a quella del concordato invece che in una procedura liquidatoria del tutto peculiare.

Sostiene di aver fornito prova idonea ad escludere negligenze e sottolinea di aver prontamente comunicato via fax alla Curatrice sia l'esito della procedura sia l'assenza di prospettive di recupero, e di non aver ritenuto di dover svolgere ulteriori attività, avendo concluso l'incarico ricevuto e non essendovi altro da fare. Segnala di essere stata colpita in seguito da grave malattia.

Fa rilevare che nello stesso esposto al Tribunale fallimentare di Torre Annunziata, la Curatrice fallimentare abbia riconosciuto di aver ricevuto il fax del 17/02/2010 dell'incolpata e di aver riconosciuto la circostanza anche nel corso del dibattimento.

Di qui l'esclusione della responsabilità per gli addebiti formulati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Consiglio che sussista la responsabilità deontologica dell'avv. [RICORRENTE] per i fatti contestati, concretatisi nella mancata puntuale informativa circa lo stato della pratica affidatale.

Il capo d'incolpazione formulato dal COA di Roma è corretto nella parte in cui descrive il comportamento di cui è contestata l'illiceità mentre i riferimenti normativi paiono includere altre violazioni che, invero, non sono oggetto del procedimento disciplinare né dell'accertamento condotto dal COA di Roma. Infatti risulta evidente che non è contestato all'avv. [RICORRENTE] di aver esercitato il mandato con negligenza, bensì di non aver reso adeguata informazione circa l'esito dell'attività svolta per il recupero del credito. Nel capo d'incolpazione è invece confusiva l'indicazione delle norme deontologiche suppostamente violate.

L'illecito oggi è espressamente disciplinato dal comma 6 dell'art. 27 del nuovo codice deontologico forense, mentre nel pregresso sistema tale comportamento era ricondotto alla violazione del generale obbligo dell'avvocato di svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, obbligo previsto non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l'ordinamento generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere (Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. Vermiglio - Rel. Sica, sentenza 14 marzo 2015, n. 52).

La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell'incolpazione, e quindi del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga, come nel caso di specie, una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato, puntualmente esercitato dall'avv. [RICORRENTE]. Il principio trova conforto nella giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense, è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il "nomen juris" o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da congegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme (Cass. civ., sez. Unite 07-07-2009, n. 15852. - Pres. Carbone Vincenzo - Est. Macioce Luigi).

Come detto, nel caso di specie la contestazione dell'illecito addebitato all'incolpata era del tutto chiara in fatto.

Venendo al merito, la circostanza dell'invio da parte dell'avv. [RICORRENTE] alla Curatrice della comunicazione del liquidatore giudiziale datata 17/02/2010 non è affatto pacifica, né altrimenti dimostrata.

E' vero che la Curatrice nella relazione al Giudice Delegato avanti al Tribunale di Torre Annunziata che ha dato origine alla vicenda processuale in esame, indica di aver ricevuto dall'avv. [RICORRENTE] a mezzo fax del 17/02/2010 una serie di documenti che descrive con precisione, ma tra i quali non è annoverata la lettera del "*mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des enterprise*" signor [OMISSIS] alla stessa Avv. [RICORRENTE].

Anche nelle dichiarazioni a verbale in sede dibattimentale, la stessa Curatrice ha peraltro confermato quanto relazionato al magistrato fallimentare e cioè di aver reiteratamente sollecitato l'avv. [RICORRENTE] affinché inviasse una comunicazione scritta, dalla stessa finanche promessa ma mai pervenuta.

Inoltre, anche supponendo che il fax del 17/02/2010 inviato dall'avv. [RICORRENTE] alla Curatrice contenesse l'informazione dell'assenza di prospettive di recupero, la mancanza di riscontro da parte dell'incolpata sia alle precise richieste della rag. [TIZIA] di avere una relazione da presentare al Tribunale fallimentare sia all'invito del Giudice fallimentare dr. [OMISSIS] comunicato dalla cancelleria della sezione, non trovano giustificazione né contestazione da parte dell'avv. [RICORRENTE], che ammette di non avervi atteso, ritenendo di aver concluso l'incarico ricevuto ed esaurito i suoi obblighi professionali.

Un comportamento consono ai doveri deontologici avrebbe richiesto, quanto meno, una comunicazione in tal senso, invece di ignorare ogni sollecitazione ricevuta, ancorché considerata superflua.

La volontarietà dell'azione, *rectius* dell'omissione, configura la cosiddetta "suitas" della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta – facilmente attuabile nel caso concreto come sopra indicato - pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139).

La sanzione inflitta è coerente col quadro normativo sia previgente quanto vigente, atteso che nel nuovo sistema deontologico l'illecito è tipizzato nel citato art. 27 co 6 che prevede la censura quale sanzione edittale. Non è comunque inutile ricordare che il sistema è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione, cosa che avviene con riferimento ai doveri

espressi nei principi generali del codice deontologico, non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" (Corte di Cassazione pres. Amoroso, rel. Manna SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017; Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017) e sanzionarlo con riferimento alle previsioni dell'art. 22 c.d.f.

L'avv. [RICORRENTE] inquadra la vicenda in un periodo storico personale di sofferenza per una grave malattia. Questa circostanza, unita al fatto che l'omessa comunicazione non ha prodotto conseguenza negative sulla gestione della procedura fallimentare, consente al Consiglio di accedere alla richiesta di rideterminazione della sanzione in quella dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense conferma la responsabilità disciplinare dall'avv. [RICORRENTE] per gli illeciti contestati dal COA di Roma e in parziale accoglimento del ricorso ridetermina la sanzione in quella dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2018;

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 aprile 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria